

Prot. n. 262 /A11
Roma, 20 maggio 2020

Al Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. **34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Carissime/i,

il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Si tratta il decreto cosiddetto rilancio, un provvedimento molto corposo, composto da 266 con un impegno di spesa prevista per le varie misure di circa 55 miliardi di euro.

Per il settore pubblico, ed in particolare per il l'Università e le Istituzioni di alta Formazione Artistica e Musicale, il Decreto-legge prevede le seguenti misure:

Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (Art. 236)

a) Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università e dell'AFAM (comma 1)

Il fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università e AFAM, pari a 50 milioni istituito con il cosiddetto decreto cura Italia è incrementato per l'anno 2020 di **62 milioni di euro**. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

b) Incremento del Fondo di finanziamento Ordinario per l'Università per esonero dei contributi universitari da parte degli studenti (comma 3)

Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato per l'anno 2020 di **165 milioni di euro**. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in

vigore delle presenti disposizioni, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università.

c) *Incremento fondo finanziamento Afam (comma 3)*

Sempre per riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l'anno 2020, di **8 milioni di euro**. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

d) *Incremento risorse per il diritto allo studio (comma 4)*

Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità il fondo per il diritto allo studio è incrementato, per l'anno 2020 di **40 milioni di euro**. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

e) *Proroghe per dottorandi e assegnisti di ricerca (commi 5-6)*

I dottorandi titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga non superiore a due mesi del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario dell'Università è incrementato di 15 milioni di euro.

La durata degli assegni di ricerca può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

f) *Ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione predisposto da Consip (comma 2)*

Per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica le università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica dovranno far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. (Consip)

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca (Art.238)

Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà

assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni a quelle già previste (articolo 6, comma 5-sexies, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) , l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di **200 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le previste nella citata disposizione).

La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui suddetta rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di *Progetti di Rilevante Interesse Nazionale* (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato, per l'anno 2021, di **100 milioni di euro** e, a decorrere dall'anno 2022, di **200 milioni di euro**. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabilite i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

Per l'anno 2020, non si applicano alle università le disposizioni relative ai limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, resta fermo l'obbligo di versamento del previsto contributo Inps (art. 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019).

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Art. 73)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è **incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno 2020**. Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Tutela della disabilità (Art. 83)

Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati gravemente disabili e per quelli in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da terapie salvavita da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalla autorità sanitarie nonché dal medico assistenza primaria è equiparato al ricovero ospedaliero.

Congedo e relativa indennità e bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (Art. 72)

A decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dal 5 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **trenta giorni**, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui sopra, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l'estensione dei 12 giorni dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n.104/92, il suddetto limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge n.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno, altresì, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Tutte le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il congedo e l'indennità sopra riportati non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo di cui sopra, è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di **2.000 euro**, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età.

Ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

Per completezza d'informazione, i lavoratori dipendenti da Istituzioni ascrivibili al comparto di nostra pertinenza ma del settore privato, in alternativa alla fruizione di un permesso retribuito analogo a quello del congedo di cui in argomento, possono usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di **1.200 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Lavoro agile (art. 90)

Viene confermato quanto previsto dall'art. 87 del Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020. Pertanto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ossia fino al 31 luglio 2020 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa negli atenei e nelle AFAM che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio minore di 14 anni, a condizione che non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i

datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).

Incremento delle borse di studio degli specializzandi (Art. 5)

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascun degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascun anno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Come Segreteria Nazionale continueremo a seguire l'evoluzione normativa connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 e comunicheremo tempestivamente ogni eventuale ulteriore novità che interessi il settore Università e AFAM.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

